

Emerge dalla circolare della Guardia di finanza sulle modifiche ai reati tributari

Nuova confisca, difesa difficile

Acquisti sproporzionati, l'uso di soldi evasi non fa prova

DI STEFANO LOCONTE E
GIULIA MARIA MENTASTI

Prova diabolica per la confisca per sproporzione. Con il via libera alla confisca di tutti i beni sproporzionati al reddito sarà sempre più difficile l'onere della prova contraria che grava su chi inganna il fisco: non solo per ogni singolo acquisto si dovrà dimostrare che sia avvenuto con disponibilità finanziarie lecite, ma non sarà neanche possibile addurre a giustificazione che il denaro utilizzato per acquistarli sia preventivo o reimpiego di evasione fiscale. La conferma sul punto arriva direttamente dalla Guardia di Finanza, con circolare 0216816/2020 del primo

con un esempio pratico che tal fine non basterà un'attestazione puramente formale, come l'allegazione di un contratto di compravendita, occorrendo dimostrare invece che il bene sia stato acquisito grazie legittime disponibilità finanziarie. La finalità della norma non è infatti quella di ottenere una trasparente conoscenza della provenienza del bene, ma di porre in capo al soggetto destinatario della misura l'onere di fornire concrete evidenze circa la lecita acquisizione al patrimonio dei beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato.

Evasione non giustifica. Sul punto, la Gdf riconosce come una delle questioni più insidiose riguarda la possibilità di giustificare la rilevata spro-

RISOLUZIONE: PER L'E-FATTURA CODICE FISCALE O PARTITA IVA

Destinatari, identificativi di rigore

I servizi di spedizione venduti ai consumatori attraverso una piattaforma online non si considerano, agli effetti dell'Iva, servizi elettronici e sono, pertanto, soggetti all'obbligo di fatturazione, non rientrando in alcuna previsione di esonerazione. Nella fattura elettronica, anche se emessa in forma semplificata al ricorrere dei presupposti di legge, occorre necessariamente indicare il codice fiscale o il numero di partita Iva del committente. Questi i chiarimenti forniti dall'agenzia delle entrate con la risposta ad interpellato n. 324 di ieri, 9 settembre 2020, in merito ai quesiti posti da un'impresa attiva nel settore delle spedizioni che, oltre all'attività tipica di logistica, gestisce una piattaforma online nella quale fornisce un servizio di confronto dei prezzi dei vari operatori, consentendo ai clienti di acquistare il servizio al miglior prezzo ed agendo quindi, in tale contesto, come intermediaria per conto dei clienti. L'impresa riteneva che dette prestazioni rientrassero nella nozione di servizi elettronici e beneficiassero quindi dell'esonerazione dall'obbligo di certificazione fiscale previsto in ambito «B2C». In subordine, l'impresa prospettava la possibilità di avvalersi della fatturazione elettronica semplificata, qualora il corrispettivo non ecceda 400 euro, ma riteneva di poter predisporre le fatture indicando solo i dati anagrafici del cliente, senza riportarvi il codice fiscale o il numero di partita Iva. Riguardo al primo punto, richiama le disposizioni di riferimento, in particolare quelle contenute nel regolamento Ue n. 282/2011, e le indicazioni interpretative sia unionali che domestiche, l'agenzia ha

escluso che i servizi in questione possano qualificarsi elettronici agli effetti dell'Iva, avendo natura di servizi «tangibili». In particolare, osserva l'agenzia, la società svolge, tramite la piattaforma online, un'attività di intermediazione nella quale il mezzo elettronico costituisce un mero strumento per la raccolta delle richieste dei clienti e la prenotazione delle spedizioni. Inquadrate così la natura delle operazioni, in ordine al secondo quesito l'agenzia osserva che le prestazioni di servizi diverse da quelli elettronici, ove non ricorra, come nel caso di specie, nessuna delle ipotesi di esonerazione previste dall'art. 22 del dpr 633/72, sono soggette all'obbligo di fatturazione, ordinaria ex art. 21 o semplificata ex art. 21-bis, di norma mediante il sistema di interscambio. Riguardo al contenuto della fattura semplificata, l'alternatività fra codice fiscale o partita Iva, da una parte, e i dati anagrafici dall'altra, quale elemento di identificazione del cessionario/committente, prevista dal citato articolo 21-bis, va letta in relazione all'art. 1 del dlgs n. 127/2015, che ha demandato all'agenzia delle entrate la definizione delle disposizioni necessarie all'attuazione della fatturazione elettronica. In tale contesto, alla luce delle disposizioni attuative emanate dall'agenzia, deve pertanto escludersi che nella compilazione delle fatture elettroniche via Sdi, sia ordinaria che semplificata, possa omettersi l'indicazione del numero di partita Iva o del codice fiscale del cessionario/committente, come di qualsiasi altro dato espressamente richiesto dalle specifiche tecniche.

Franco Ricca

© Riproduzione riservata



Da ItaliaOggi dell'8/9/2020

settembre avente a oggetto le «modifiche alla disciplina dei reati tributari e della responsabilità amministrativa degli enti» (si veda quanto anticipato su ItaliaOggi dell'8/9/2020).

La sproporzione rispetto al reddito. Nel fornire chiarimenti sulla ulteriore misura ablativa che, cumulandosi alla confisca del profitto derivante dall'illecito, sarà applicabile a quanti abbiano riportato condanna per uno dei reati fiscali, individuati dal legislatore nell'ambito dell'ultima riforma penal-tributaria (legge 157/2020), la Guardia di Finanza precisa quando i beni siano da intendersi sproporzionati rispetto al reddito dichiarato ai fini fiscali o all'attività economica svolta dal condannato, e pertanto confiscabili. Precisamente, è pur vero che non è sufficiente che sia ravvisabile una discrepanza tra guadagni e possidenze, ma che deve sussistere uno squilibrio incongruo e significativo, perché solo in tal caso scatta la presunzione che l'evasore abbia commesso, oltre all'illecito che ha dato luogo alla condanna, anche altri reati non accertati e dai quali deriverebbero i suddetti beni.

Prova contraria diabolica. Tuttavia, una volta che la sproporzione risulti accertata, grava sulla controparte l'onere di fornire una giustificazione, plausibile e documentata, della provenienza legittima dei singoli cespiti. Specifica la Gdf

porzione con redditi sottratti a tassazione (e quindi non rilevabili in sede di ricostruzione delle entrate ufficiali). Sul punto, la Gdf ricorda come sia stato proprio il legislatore, a fronte di alcune sentenze che tendevano ad ammettere, al fine di giustificare la sproporzione delle risorse accumulate, l'opponibilità dei redditi non dichiarati ma comunque di fonte lecita, a negare tale chance. L'art. 240-bis c.p., che disciplina l'istituto della confisca per sproporzione, prevede infatti espressamente che «in ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia preventivo o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge». Ciò significa, spiega la circolare, che la legittima provenienza dei beni sproporzionati non può essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia preventivo o reimpiego di evasione fiscale; unica eccezione, si evidenzia, potrebbe essere costituita dalla ipotesi in cui il contribuente abbia sanato la propria posizione estinguendo legittimamente i propri debiti tributari; ciò detto, sul punto la Gdf preferisce essere prudente e cede il passo al responso che arriverà dalla giurisprudenza.

© Riproduzione riservata



Le risposte
sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

BREVI

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato giudice della Corte costituzionale Emanuela Navarretta, ordinario di Diritto privato nell'Università di Pisa. La nomina del nuovo giudice costituzionale è dovuta al fatto che il prossimo 13 settembre avrà termine il mandato di Marta Cartabia.

L'informazione sulla Corte costituzionale si arricchisce di un nuovo canale di comunicazione. Da oggi è disponibile, sugli store e sul sito, l'App Corte costituzionale, per essere aggiornati direttamente e in tempo reale su ogni attività della Consulta. Sarà possibile tra l'altro ricevere sul proprio smartphone o tablet le notifiche sulle ultime pronunce e sulle anticipazioni mediante comunicati stampa.

Una proposta di legge per introdurre limitazioni all'utilizzo dei veicoli a motore da parte di soggetti già condannati per il reato di guida in stato di ebbrezza che prevedono l'installazione, sul mezzo usato, di un dispositivo, l'alcol-lock, che impedisca la messa in moto qualora si rilevi un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge consentiti. E quanto prevede un disegno di legge del Cnel dal titolo: «Modifiche agli articoli 125 e 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, concernenti un dispositivo di blocco da installare sui veicoli in uso ai soggetti condannati per guida in stato di ebbrezza», già annunciato al Senato e alla Camera (Atto Senato n. 1907, Atto Camera n. 2623).

C'è tempo ancora fino alla fine del mese di settembre per inviare la propria candidatura all'Agenzia del demanio che ha avviato la procedura per la ricerca di personale altamente qualificato, già di ruolo delle Amministrazioni pubbliche, da assegnare in via temporanea alla nuova Struttura nazionale per la progettazione di beni ed edifici pubblici. Sono 50 i profili professionali tecnici e amministrativi di grande esperienza che l'Agenzia intende reclutare dal mondo della p.a. per rendere immediatamente operativa la Struttura che si occuperà di fornire, su richiesta delle amministrazioni centrali e territoriali, servizi di progettazione al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza degli investimenti pubblici. Tutti i dettagli dell'avviso sono consultabili su www.agenziademanio.it nella sezione Lavora con noi.

La Corte e l'Europa è il titolo del podcast della Presidente della Consulta Marta Cartabia, in uscita domani, a due giorni dalla scadenza del suo mandato di giudice costituzionale. A seguire: venerdì 18 settembre, La Corte e i referendum, di Stefano Petitti; venerdì 25 settembre, La nascita della Corte: quando, perché e da chi fu concepita, di Augusto Barbera; il 2 ottobre, La prima sentenza e la svolta rispetto alla legislazione fascista, di Franco Modugno. Ciascun podcast sarà pubblicato sulla pagina del sito La libreria dei Podcast della Corte costituzionale.

© Riproduzione riservata